

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 97 del 18/04/2023 (Reg. di Serv.)

N. 179 del 18/04/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) - Conferimento incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81) - Codice CIG: ZAE3AD3FD6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2023 del 04/01/2023, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo;

Premesso che il suddetto D.Lgs. n. 81/2008, al Capo III, impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Visto che l'art. 31 del citato D.Lgs. dispone che, il datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro, nonché dell'elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro;

Che, in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32, il datore di lavoro può avvalersi dell'opera di esperti esterni per l'incarico di R.S.P.P., ma non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia;

Dato atto che all'interno dell'Ente non vi sono figure professionali idonee ad espletare il suddetto incarico;

Vista la delibera di G.C. n. 107 del 28/12/2017, con la quale è stato dato apposito atto di indirizzo, al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, per l'incarico a professionista esterno quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);

Ritenuto pertanto necessario procedere all'individuazione di un soggetto esperto con idonea esperienza e capacità professionale in grado di svolgere il servizio di che trattasi secondo le necessità dell'Ente;

Considerato:

- che prima di attivare un'autonoma procedura, è necessario verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di

Consip, di cui all'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;

- che ad oggi risulta attiva una convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto il servizio che si intende acquisire;

- che, inoltre, i Comuni non sono obbligati ad aderire alle Convenzioni Consip, in quanto la legge prevede la possibilità di ricorrervi oppure di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti;

- che tale servizio non risulta presente sul Me.Pa;

- che, pertanto, per quanto sopra e sulla base della normativa vigente, è possibile procedere in autonomia, rispetto all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto dall'art. 7 del D.L. 07/05/2012, n. 52, convertito in legge 06/07/2012, n. 94;

Rilevato come in tali casi i contratti dovranno prevedere la clausola di risoluzione per sopravvenuta disponibilità della convenzione. Tuttavia, per i contratti in corso, è previsto che i fornitori si possano adeguare alle migliori condizioni Consip; qualora non lo facciano, le amministrazioni possono recedere previa formale comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite;

Preso atto del preventivo/offerta (per la durata dell'incarico di anni due) relativo al servizio di cui all'oggetto, pervenuto a questo Comune da parte dell'Ing. Ferdinando Greco, con il quale il professionista si dichiara disponibile ad espletare il servizio di che trattasi per un compenso annuo pari ad €. 2.184,00 (inclusi oneri contributivi e previdenziali al 4% - non soggetto ad IVA in quanto in regime forfetario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014 e s.m.i.);

Visto quanto raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni: "Documento di consultazione. Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" punto 4. Lett. c.;

Ritenuti rispettati i principi ivi raccomandati;

Dato atto che trattandosi di servizi di importo inferiore ad €. 40.000, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36 c.2. (modificato dall'art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020): "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35;

- art. 32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Ritenuto, per quanto esposto, di affidare il servizio di che trattasi ai sensi l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto all'Ing. Ferdinando Greco, con studio in Terranova da Sibari alla Via Orto Gruerio n. 2, per la durata di due anni e per l'importo annuo di €. 2.184,00 (inclusi oneri contributivi e previdenziali al 4% - non soggetto ad IVA in quanto in regime forfetario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014 e s.m.i.);

Visto l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Considerato:

- che con l'appalto e il conseguente contratto si intende eseguire il servizio di adempimenti alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008;

- che il contratto verrà stipulato, previa sottoscrizione di apposita convenzione, da stipulare con il professionista incaricato, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento, ove necessario, alla citata convenzione e alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016;

Dato atto dell'avvertimento al professionista di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, pena la nullità dell'affidamento;

Dato atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Servizio è rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Che, relativamente all'incarico di che trattasi, è stato assegnato dall'ANAC il seguente Codice CIG: ZAE3AD3FD6;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile;

Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di conferire tramite affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, all'Ing. Ferdinando Greco, con studio in Terranova da Sibari alla Via Orto Gruerio n. 2, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la durata di tre anni, dietro un corrispettivo onnicomprensivo annuo di €. 2.184,00 (inclusi oneri contributivi e previdenziali al 4% - non soggetto ad IVA in quanto in regime forfetario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014 e s.m.i.), con pagamento semestrale che sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura;
3. Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla convenzione, da stipulare con il professionista incaricato, disciplinante i rapporti contrattuali tra questa Amministrazione Comunale e lo stesso;
4. Di dare atto, altresì, che il contratto con il professionista sopra individuato, verrà stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5. Di dare atto, infine, che l'incarico di R.S.P.P., oggetto del presente provvedimento, avrà durata biennale con decorrenza dal 01/04/2023 e scadenza al 31/03/2025 e la relativa spesa complessiva di **€. 4.368,00** sarà imputata pro-quota, sul Cap. n. 1920 a valere sul corrente bilancio di previsione 2023 e successivi;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ing. Raffaele Cosenza

Data, 18/04/2023

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

E' pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Raffaele Cosenza